



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. PIRANDELLO"

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO
CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI
DISTRETTO SCOLASTICO 052

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 -
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x
PEO: taic80300x@istruzione.it - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it

Sito web: www.icpirandellota.gov.it



ISTITUTO COMPRENSIVO -
"LUIGI PIRANDELLO"-TARANTO
TAIC80300X
Prot. 0005550 del 11/06/2018
04-01 (Uscita)

Ai Docenti dell'I.C. Pirandello

Ai genitori

Al sito Web

Oggetto: Criteri per la non ammissione alla classe successiva e per l'ammissione e la non ammissione all'esame di Stato

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Premesso che la non ammissione alla classe successiva è:

1. intesa come possibilità di attivare/riattivare un processo positivo di evoluzione personale con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
2. finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi indispensabili per un positivo proseguimento degli studi non solo nella classe successiva, ma nella prospettiva dell'intera carriera scolastica

Il Collegio dei Docenti

con delibera n.107 dell' 11/06/2018 adotta i seguenti Criteri per la non ammissione alla classe successiva e per l'ammissione e la non ammissione all'esame di Stato:

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Le difficoltà sono in misura tale da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
2. La partecipazione ad attività finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento, attraverso specifiche strategie, a partecipazione singola o di gruppo, non ha avviato un positivo processo di miglioramento degli apprendimenti OPPURE la partecipazione insufficiente/saltuaria alle attività programmate di cui sopra non ha consentito l'avvio di tale processo.

3. Rifiuto di partecipare ai progetti organizzati anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo (ad es. moduli PON, progetti FIS e altro).

4. In presenza di gravi e diffuse insufficienze, ovvero, indipendentemente dal numero delle insufficienze quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario da compromettere il regolare percorso scolastico dell'anno successivo.

5. In casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore -per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze.

6. Si procede alla non ammissione alla classe successiva con assenze superiori ad $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio dei docenti.

7. l'allievo è incorso nella sanzione disciplinare (art. 4 cc. 6 e 9 bis DPR249/1998).

In presenza delle condizioni sopra elencate non sussistono, a giudizio del C.d.C. o dei docenti della classe, forti ed univoche motivazioni di carattere educativo affinché l'alunno/a debba proseguire comunque il proprio percorso scolastico.

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

L'ammissione si realizza quando:

- i livelli di apprendimento risultano raggiunti;
- i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, anche se solo parzialmente raggiunti nelle altre discipline;
- i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più delle altre discipline: pur con voto di ammissione inferiore a 6/10, si prevede che il candidato sia in grado di sostenere con esito positivo le prove d'esame;
- la frequenza ha raggiunto e superato la quota di $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale;
- l'allievo ha partecipato alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);
- l'allievo non è incorso nella sanzione disciplinare di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998):

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

- con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe
- con adeguata motivazione
- con voto di ammissione inferiore a 6/10;
- quando i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più discipline, comprese quelle di base, ovvero quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario da compromettere il superamento dell'Esame di Stato e la continuazione del percorso scolastico obbligatorio successivo;
- quando l'allievo con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei prerequisiti necessari ad affrontare l'Esame di Stato ha sistematicamente rifiutato:
 - di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti,
 - di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione

- di approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo;
- quando l'ulteriore permanenza si presume possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento;
- per mancata frequenza di $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale;
- per mancata partecipazione alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);
- per essere incorsi nella sanzione disciplinare di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998) di:
 - esclusione dallo scrutinio finale
 - non ammissione all'Esame di Stato

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Antonia CAFORIO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*